

**Relazione del Consiglio di Amministrazione di CASSA SALUTE sul progetto di fusione per incorporazione di CASSA ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA in CASSA SALUTE**

ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 bis e 2501-quinquies cod. civ.

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CASSA SALUTE SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA IN CASSA SALUTE REDATTA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 42 bis E 2501-QUINQUIES COD. CIV.**

## **1. INTRODUZIONE**

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 bis e 2501-quinquies cod. civ., descrive l'operazione di fusione per incorporazione (di seguito anche "**Fusione**") in CASSA SALUTE (di seguito anche la "**Cassa Salute**" o "**Associazione Incorporante**") di CASSA ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA (di seguito anche "**CASSA ISA**" o "**Associazione Incorporanda**").

Le motivazioni e le modalità realizzative della Fusione sono, di seguito, illustrate.

## **2. LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE**

### **2.1. ASSOCIAZIONE INCORPORANTE**

#### **CASSA SALUTE**

Cassa Salute, con sede in Mestre (VE), via Lazzari 3/5, codice fiscale 97554000154, è un'associazione non riconosciuta che ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione in favore dei propri associati e beneficiari.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 era pari a circa euro 126.881.

### **2.2. ASSOCIAZIONE INCORPORANDA**

#### **CASSA ASSISTENZA INTESA SANPAOLO ASSICURA**

Cassa di Assistenza Intesa Sanpaolo Assicura, con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 83, codice fiscale 97594950012, è un'associazione non riconosciuta che ha per oggetto l'attuazione di forme di assistenza sanitaria integrativa e forme di assistenza sociale previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 era pari a circa euro 51.119.

## **3. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE E OBIETTIVI GESTIONALI**

La Fusione mira ad integrare, razionalizzare e concentrare le attività dell'Associazione Incorporanda e dell'Associazione Incorporante (di seguito congiuntamente le "**Associazioni**") in un unico soggetto giuridico, costituendo in tal modo una piattaforma per ulteriori sinergie, riducendo i costi amministrativi ed i costi generali nonché armonizzando la struttura decisionale e gestionale. La Fusione proposta rappresenta lo strumento giuridico atto a realizzare tali obiettivi, posto che la stessa condurrà a una piena integrazione, sotto il profilo giuridico e contabile, tra le due Associazioni.

La Fusione consentirebbe a Cassa Salute di:

- incrementare le masse gestite, in virtù dell'acquisizione dei beneficiari e dei contributi rinvenienti da Cassa ISA, circostanza utile anche in caso di partecipazione a procedure di gara cui il bando richieda una determinata raccolta di contributi;
- avvalersi della pregressa esperienza nel settore di Cassa ISA.

All'esito della Fusione CASSA SALUTE continuerà a svolgere le attività previste dal proprio oggetto sociale.

CASSA SALUTE continuerà ad avere gli uffici amministrativi in Mestre (Venezia), mentre la sede legale verrà trasferita a Torino, come illustrato al successivo paragrafo 7.

Per effetto della Fusione non sono previste modifiche alla struttura organizzativa della Associazione Incorporante.

A Fusione realizzata, CASSA SALUTE potrà contare su un organico di 5 dipendenti.

#### **4. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANDA SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE**

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dalla data che verrà stabilita all'atto di fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione.

#### **5. DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO**

La Fusione verrà effettuata senza tenere conto dei rispettivi patrimoni delle Associazioni ed il rapporto di cambio sarà alla pari nel senso che ciascun socio della Associazione Incorporanda diverrà titolare di una posizione giuridica soggettiva amministrativa e patrimoniale nell'Associazione Incorporante come disciplinata esattamente dallo Statuto dell'Associazione Incorporante a cui si fa rinvio, precisando al riguardo che a esito della Fusione:

i) Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. e Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., attualmente:

- Soci Sostenitori e in quanto tali Associati di diritto in qualità di "Aziende aderenti" dell'Associazione Incorporante e  
- Soci Diretti dell'Associazione Incorporanda,

non vedranno modificata la propria posizione nell'Associazione Incorporante mantenendo pertanto la qualifica di Soci Sostenitori e Associati di diritto in qualità di "Aziende aderenti";

ii) i restanti Soci Diretti dell'Associazione Incorporanda (Intesa Sanpaolo S.p.A., Fideuram Vita S.p.A. e InSalute Servizi S.p.A.) assumeranno la qualifica di Associati dell'Incorporante, in qualità di "Aziende aderenti";

iii) i Soci Beneficiari dell'Associazione Incorporanda assumeranno la qualifica di Beneficiari dell'Incorporante, in qualità di lavoratori dipendenti in servizio o in quiescenza delle Aziende aderenti.

#### **6. PROFILI GIURIDICI**

Non sono previsti trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di associati; non sussistono possessori di titoli diversi dalle quote associative.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle due Associazioni.

#### **7. STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE**

Lo statuto dell'Associazione Incorporante non subirà modifiche per effetto della Fusione, ma in connessione e in contestualità con la stessa, verranno apportate le modifiche di cui alla tabella di seguito riportata, fatto salvo quanto *infra* in relazione alla denominazione della società che promuove la Cassa.

	<b>TESTO VIGENTE</b>	<b>TESTO A ESITO DELLA FUSIONE</b>
<b>Art. 1) Denominazione,</b>	1. È costituita: "Cassa Salute"	1. È costituita: "Cassa Salute"

<p><b>costituzione, durata, sede</b></p>	<p>di seguito in forma abbreviata "Cassa".</p> <p>2. La Cassa è promossa da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A.</p> <p>3. La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 21.</p> <p>4. La Cassa ha sede in Mestre.</p>	<p>di seguito in forma abbreviata "Cassa".</p> <p>2. La Cassa è promossa da Intesa Sanpaolo RBM Salute <u>Protezione</u> S.p.A.</p> <p>3. La Cassa ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 21.</p> <p>4. La Cassa ha sede in <del>Mestre</del> <b>Torino</b>.</p>
<p><b>Art. 3) Scopo</b></p>	<p>1. La Cassa, che non ha fini di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici e ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione ("Piano/i assistenziale/i" ovvero se riferiti alla sola assistenza sanitaria anche Piani/o sanitari/o") in favore degli Associati e dei Beneficiari di cui rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5.</p> <p>2. All'adempimento dei propri fini istituzionali la Cassa provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni erogate - con Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e/o con le altre imprese di assicurazione appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, per i rami dalle stesse esercitati, a cui potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La Cassa deve dotarsi di apposito network sanitario e/o odontoiatrico e/o assistenziale, anche mediante esternalizzazione.</p> <p>4. È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p> <p>5. La Cassa potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.</p>	<p>1. La Cassa, che non ha fini di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici e ha lo scopo di progettare, sviluppare, erogare e gestire piani assistenziali per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) e/o inoccupazione ("Piano/i assistenziale/i" ovvero se riferiti alla sola assistenza sanitaria anche Piani/o sanitari/o") in favore degli Associati e dei Beneficiari di cui rispettivamente ai successivi articoli 4 e 5.</p> <p>2. All'adempimento dei propri fini istituzionali la Cassa provvede normalmente tramite ricorso al sistema assicurativo, mediante la stipula di apposite convenzioni - per parte o tutte le prestazioni erogate - con Intesa Sanpaolo <del>RBM Salute</del> <u>Protezione</u> S.p.A. e/o con le altre imprese di assicurazione <del>appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo</del>, per i rami dalle stesse esercitati, a cui potrà essere anche delegato lo svolgimento di determinate attività, secondo le decisioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>3. La Cassa deve dotarsi di apposito network sanitario e/o odontoiatrico e/o assistenziale, anche mediante esternalizzazione.</p> <p>4. È comunque vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.</p> <p>5. La Cassa potrà, altresì, svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.</p>
<p><b>Art. 4) Soci e Associati</b></p>	<p>1. Sono Soci Sostenitori della Cassa le persone fisiche e giuridiche che effettuano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima;</li> <li>• o che si adoperino particolarmente con la propria attività per l'adesione alla Cassa di un numero rilevante di associati.</li> </ul> <p>I Soci Sostenitori sono di diritto Associati alla Cassa.</p> <p>2. Possono assumere la qualifica di Associato alla Cassa:</p>	<p>1. Sono Soci Sostenitori della Cassa le persone fisiche e giuridiche che effettuano, previa delibera del Consiglio di Amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• conferimenti patrimoniali per il raggiungimento degli scopi sociali, pari almeno a una quota di sovvenzione minima;</li> <li>• o che si adoperino particolarmente con la propria attività per l'adesione alla Cassa di un numero rilevante di associati.</li> </ul> <p>I Soci Sostenitori sono di diritto Associati alla Cassa.</p> <p>2. Possono assumere la qualifica di Associato alla Cassa:</p>

	<p>a) tutte le aziende o datori di lavoro, di qualsiasi settore, che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla polizza assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, assicurata da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definite "Aziende Aderenti";</p> <p>b) sindacati od associazioni, rappresentativi di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla copertura assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, direttamente a coperture sanitarie collettive assicurate da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Associazioni Aderenti";</p> <p>c) i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, le Casse Previdenziali ed i Fondi Previdenziali Integrativi, gli Enti previdenziali privatizzati, i Fondi di Solidarietà istituiti presso gli Istituti Bancari e le associazioni ricreative rivolte ai lavoratori dipendenti, che beneficino mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipulato con la Cassa Salute di Piani Assistenziali di natura collettiva di quest'ultima – ad adesione obbligatoria e/o volontaria – eventualmente assicurati da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti gli "Enti Aderenti";</p> <p>d) le persone giuridiche e/o le collettività diverse da quelle di cui alle precedenti lettere che aderiscano direttamente a un Piano Assistenziale di natura collettiva di Cassa eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definite le "Collettività Aderenti";</p> <p>e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa</p>	<p>a) tutte le aziende o datori di lavoro, di qualsiasi settore, che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla polizza assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, assicurata da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo <del>Intesa Sanpaolo</del>, di seguito definite "Aziende Aderenti";</p> <p>b) sindacati od associazioni, rappresentativi di lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, liberi professionisti e/o pensionati che intendano aderire a un Piano assistenziale di natura collettiva di Cassa e, ove richiesto dal medesimo, aderiscano contestualmente alla copertura assicurativa collettiva a cui si appoggia il Piano medesimo, direttamente a coperture sanitarie collettive assicurate da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo <del>Intesa Sanpaolo</del>, di seguito definiti "Associazioni Aderenti";</p> <p>c) i Fondi Sanitari Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, Casse e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, le Casse Previdenziali ed i Fondi Previdenziali Integrativi, gli Enti previdenziali privatizzati, i Fondi di Solidarietà istituiti presso gli Istituti Bancari e le associazioni ricreative rivolte ai lavoratori dipendenti, che beneficino mediante apposito Accordo Quadro all'uopo stipulato con la Cassa Salute di Piani Assistenziali di natura collettiva di quest'ultima – ad adesione obbligatoria e/o volontaria – eventualmente assicurati da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo <del>Intesa Sanpaolo</del>, di seguito definiti gli "Enti Aderenti";</p> <p>d) le persone giuridiche e/o le collettività diverse da quelle di cui alle precedenti lettere che aderiscano direttamente a un Piano Assistenziale di natura collettiva di Cassa eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo <del>Intesa Sanpaolo</del>, di seguito definite le "Collettività Aderenti";</p> <p>e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo <del>Intesa</del></p>
--	---	---

	<p>assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale";</p> <p>f) al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti lettere, le persone fisiche che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale".</p> <p>3. Nel caso l'adesione di cui alle precedenti lettere e) ed f), ancorché a titolo individuale, avvenga comunque attraverso una collettività di riferimento, la qualifica di Associato è attribuita rispettivamente alla collettività di appartenenza, ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), a seconda della natura della stessa.</p> <p>4. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità e con la decorrenza stabilita nel Regolamento attuativo.</p> <p>5. La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di associato.</p>	<p>Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale";</p> <p>f) al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti lettere, le persone fisiche che aderiscano direttamente a titolo individuale a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo, di seguito definiti "Aderenti in forma individuale".</p> <p>3. Nel caso l'adesione di cui alle precedenti lettere e) ed f), ancorché a titolo individuale, avvenga comunque attraverso una collettività di riferimento, la qualifica di Associato è attribuita rispettivamente alla collettività di <b>rispettiva</b> appartenenza, ai sensi delle precedenti lettere b), c) e d), a seconda della natura della stessa.</p> <p>4. La qualifica di Associato si acquisisce mediante domanda di adesione alla Cassa, da presentarsi nei termini e secondo le modalità e con la decorrenza stabilita nel Regolamento attuativo.</p> <p>5. La Cassa non opera alcuna selezione dei rischi né alcuna discriminazione nei confronti degli Associati, pertanto, in presenza dei predetti requisiti e nel rispetto delle norme previste dal Regolamento della Cassa, il richiedente acquisisce direttamente la qualifica di associato.</p>
<p><b>Art. 5)</b> <b>Beneficiari delle prestazioni</b></p>	<p>1. Sono destinatari delle prestazioni della Cassa, di seguito definiti "Beneficiari":</p> <p>a) i lavoratori dipendenti in servizio presso ciascuna delle "Aziende Aderenti" ovvero presso aziende da esse controllate e/o ad esse collegate e/o presso strutture ad esse collaterali, nonché i lavoratori in quiescenza delle stesse "Aziende Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>b) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) iscritti ad una delle "Associazioni Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>c) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) associati agli "Enti Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>d) le persone fisiche associati o appartenenti ad alcuna delle "Collettività Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute</p>	<p>1. Sono destinatari delle prestazioni della Cassa, di seguito definiti "Beneficiari":</p> <p>a) i lavoratori dipendenti in servizio presso ciascuna delle "Aziende Aderenti" ovvero presso aziende da esse controllate e/o ad esse collegate e/o presso strutture ad esse collaterali, nonché i lavoratori in quiescenza delle stesse "Aziende Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>b) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) iscritti ad una delle "Associazioni Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>c) i lavoratori (dipendenti, autonomi, liberi professionisti e/o pensionati) associati agli "Enti Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>d) le persone fisiche associati o appartenenti ad alcuna delle "Collettività Aderenti", con adesione su base collettiva;</p> <p>e) i liberi professionisti, in esercizio ed in quiescenza, che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa, eventualmente assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa</p>

	<p>S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso le loro associazioni di categoria, le loro Casse di assistenza o i loro Ordini professionali, con adesione su base individuale.</p> <p>f) le persone fisiche che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa assicurato da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso una collettività di riferimento, con adesione su base individuale.</p> <p>2. Sono altresì destinatari delle prestazioni della Cassa, rientrando nella nozione di "Beneficiari": i familiari dei soggetti elencati nel comma precedente, anche nell'ipotesi in cui tali ultimi non abbiano aderito alla Cassa, qualora il loro Piano assistenziale di riferimento lo preveda e l'iscrizione alla Cassa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.</p> <p>3. Per familiari ai sensi del presente Statuto, salvo espressa deroga contenuta nel nomenclatore del Piano assistenziale ovvero, ove non presente, nel testo di polizza, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge, anche legalmente separato con diritto all'assegno di mantenimento;</li> <li>- il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;</li> <li>- i genitori del lavoratore;</li> <li>- i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.</li> </ul>	<p>assicurativa del Gruppo Intesa <del>Sanpaolo</del> e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso le loro associazioni di categoria, le loro Casse di assistenza o i loro Ordini professionali, con adesione su base individuale;</p> <p>f) le persone fisiche che abbiano aderito a un Piano assistenziale di Cassa assicurato da Intesa Sanpaolo <del>RBM Salute</del> <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa <del>del Gruppo Intesa Sanpaolo</del> e ne facciano specifica richiesta direttamente o attraverso una collettività di riferimento, con adesione su base individuale.</p> <p><b>g) i lavoratori dipendenti della Cassa.</b></p> <p>2. Sono altresì destinatari delle prestazioni della Cassa, rientrando <b>esclusivamente</b> nella nozione di "Beneficiari" i familiari dei soggetti elencati nel comma precedente, anche nell'ipotesi in cui tali ultimi non abbiano aderito alla Cassa, qualora il loro Piano assistenziale di riferimento lo preveda e l'iscrizione alla Cassa sia stata formulata nei termini e secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.</p> <p>3. Per familiari ai sensi del presente Statuto, salvo espressa deroga contenuta nel nomenclatore del Piano assistenziale ovvero, ove non presente, nel testo di polizza, si intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il coniuge, anche legalmente separato con diritto all'assegno di mantenimento;</li> <li>- il convivente more uxorio del lavoratore non coniugato, vedovo o divorziato;</li> <li>- i genitori del lavoratore;</li> <li>- i figli, naturali o adottivi, ancorché non conviventi.</li> </ul>
<p><b>Art. 6) Cessazione della partecipazione alla Cassa</b></p>	<p>1. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.</p> <p>2. Per gli Associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4:</p> <p>a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;</p> <p>b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;</p> <p>c) recesso o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel</p>	<p>1. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli Associati rimangono pertanto tali senza limiti temporali, ferme restando le ipotesi di cessazione di seguito indicate.</p> <p>2. Per gli Associati di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 4:</p> <p>a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;</p> <p>b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;</p> <p>c) recesso o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo <del>RBM Salute</del> <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa <del>del Gruppo Intesa Sanpaolo</del> a cui si appoggia il Piano</p>

	<p>caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;</p> <p>d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell'Azienda/Associazione/Ente/Collettività.</p> <p>3. Per gli Associati di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 4:</p> <p>a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;</p> <p>b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;</p> <p>c) rinuncia volontaria o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo Intesa Sanpaolo a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;</p> <p>d) decesso.</p> <p>4. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione e reinscrizione degli Associati e dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento attuativo.</p>	<p>assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente a altro Piano assistenziale di Cassa;</p> <p>d) assoggettamento a procedure concorsuali ed estinzione dell'Azienda/Associazione/Ente/Collettività.</p> <p>3. Per gli Associati di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 4:</p> <p>a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;</p> <p>b) esclusione per comportamenti dolosi ovvero per elusione degli obblighi contributivi secondo quanto previsto dal Regolamento della Cassa;</p> <p>c) rinuncia volontaria o cessazione, per qualunque motivo, della copertura assicurativa fornita da Intesa Sanpaolo RBM Salute <b>Protezione</b> S.p.A. ovvero da altra impresa assicurativa del Gruppo <del>Intesa Sanpaolo</del> a cui si appoggia il Piano assistenziale, nel caso in cui ciò determini la cessazione del Piano assistenziale e l'Associato non risulti aderente ad almeno un altro piano assistenziale o, nel caso non lo fosse, aderisca contestualmente ad altro Piano assistenziale di Cassa;</p> <p>d) decesso.</p> <p>4. Modalità, requisiti, criteri e termini di cessazione e reinscrizione degli Associati e dei beneficiari sono disciplinati dal Regolamento attuativo.</p>
<p><b>Art. 12)</b> <b>L'Assemblea -</b> <b>Composizione e</b> <b>convocazione</b></p>	<p>1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.</p> <p>2. L'Assemblea è costituita dai Soci Sostenitori e dagli Associati.</p> <p>3. I Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea mediante i propri rappresentanti.</p> <p>4. Ogni Azienda Aderente partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.</p> <p>5. I rappresentanti di ciascuna Azienda Aderente saranno designati da parte di ciascuna azienda.</p> <p>6. Le Associazioni Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.</p> <p>7. Gli Enti Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.</p> <p>8. Le Collettività Aderenti partecipano all'Assemblea</p>	<p>1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione; l'Assemblea rappresenta la totalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.</p> <p>2. L'Assemblea è costituita dai Soci Sostenitori e dagli Associati.</p> <p>3. I Soci Sostenitori partecipano all'Assemblea mediante i propri rappresentanti.</p> <p>4. Ogni Azienda Aderente partecipa all'Assemblea mediante un unico rappresentante che ne rappresenta anche i dipendenti.</p> <p>5. I rappresentanti di ciascuna Azienda Aderente saranno designati da parte di ciascuna azienda.</p> <p>6. Le Associazioni Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.</p> <p>7. Gli Enti Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.</p> <p>8. Le Collettività Aderenti partecipano all'Assemblea mediante un unico rappresentante.</p> <p>9. Gli Aderenti in forma individuale partecipano direttamente o</p>



	<p>mediante un unico rappresentante.</p> <p>9. Gli Aderenti in forma individuale partecipano direttamente o mediante delega; ove l'adesione, benché a titolo individuale, sia avvenuta in virtù dell'appartenenza ad un'Azienda, Associazione, Ente o Collettività Aderente, il diritto di voto spetta a questi ultimi in rappresentanza della platea di riferimento.</p> <p>10. I singoli partecipanti all'Assemblea possono essere portatori al massimo di un numero di cinque deleghe pari. Gli Associati in carica quali Amministratori o Sindaci non possono assumere deleghe.</p> <p>11. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Sindaci, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli Associati stessi.</p> <p>12. La convocazione è eseguita mediante avviso pubblicato sul sito internet della Cassa o mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica, da inviarsi ai Soci Sostenitori, agli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo pubblicazione sul sito internet, telegramma, fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.</p> <p>13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'Assemblea.</p> <p>14. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.</p> <p>15. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>16. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.</p>	<p>mediante delega; ove l'adesione, benché a titolo individuale, sia avvenuta in virtù dell'appartenenza ad un'Azienda, Associazione, Ente o Collettività Aderente, il diritto di voto spetta a questi ultimi in rappresentanza della platea di riferimento.</p> <p>10. I singoli partecipanti all'Assemblea possono essere portatori al massimo di un numero di cinque deleghe pari. Gli Associati in carica quali Amministratori o Sindaci non possono assumere deleghe.</p> <p>11. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Sindaci, ovvero per domanda di tanti Associati che rappresentino non meno di un terzo degli Associati stessi.</p> <p>12. La convocazione è eseguita mediante avviso pubblicato sul sito internet della Cassa o mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo <del>fax</del> e posta elettronica, da inviarsi ai Soci Sostenitori, agli Associati, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata a mezzo pubblicazione sul sito internet, telegramma, fax o a mezzo telematico da inviarsi almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno relativo alle materie da trattare.</p> <p>13. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; a questi compete constatare il diritto di intervento all'Assemblea.</p> <p>14. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale <b><u>e può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e in particolare, alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei rispettivi verbali:</u></b>  <b><u>- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;</u></b>  <b><u>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi</u></b></p>
--	---	---

		<p><u>assembleari oggetto di verbalizzazione;</u>  <u>- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</u></p> <p>15. Delle riunioni dell'Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>16. Il Segretario nel caso di Assemblea ordinaria viene nominato di volta in volta all'inizio dell'Assemblea stessa; nel caso di Assemblea straordinaria deve essere un Notaio.</p>
<p><b>Art. 17)</b>  <b>Il Consiglio di Amministrazione</b>  <b>Modalità di funzionamento</b></p>	<p>1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.</p> <p>2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno 5 giorni prima della riunione, ovvero a mezzo fax, o posta elettronica. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o fax o a mezzo posta elettronica da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione.</p> <p>3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.</p> <p>4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	<p>1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.</p> <p>2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e degli eventuali documenti istruttori, sono effettuate ai componenti e ai sindaci a mezzo raccomandata da inviarsi almeno <del>5</del> <b>3 (tre)</b> giorni prima della riunione, ovvero a mezzo <del>fax,</del> e posta elettronica. Tuttavia, quando particolari motivi di urgenza lo richiedano, il Consiglio può essere convocato a mezzo telegramma o <del>fax o a mezzo</del> posta elettronica da inviarsi almeno <del>3</del> <b>giorni 24 (ventiquattro) ore</b> prima della riunione.</p> <p>3. Per la validità della delibera occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.</p> <p>4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>5. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:</p> <p><del>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</del></p> <p><b>ba)</b> che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p> <p><b>eb)</b> che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire</p>

	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
--	---	--

Al riguardo si precisa in particolare che:

- con riferimento alla Società che promuove Cassa Salute: se ne prevede la modifica in conseguenza della fusione per incorporazione di Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. in Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. (nel seguito la "Fusione ISA-ISPRBM") e del contestuale *rebranding* di quest'ultima in Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., previsti al 1° dicembre 2024 subordinatamente al completamento dell'*iter* autorizzativo presso le competenti Autorità;
- con riferimento alla sede sociale della Cassa Salute: la stessa verrà trasferita da Mestre (Venezia) a Torino;
- con riferimento alle imprese assicurative con cui Cassa Salute può stipulare convenzioni, si prevede di eliminare le previsioni che limitano il perimetro di convenzionamento alle sole imprese assicurative appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo, per estendere la possibilità di stipula anche a società terze;
- con riferimento ai destinatari delle prestazioni della Cassa ("Beneficiari"): verrà inserita la categoria dei lavoratori dipendenti della Cassa;
- con riferimento alle modalità di convocazione e di tenuta dell'Assemblea:  
i) verrà eliminata la possibilità di convocazione tramite fax;  
ii) verrà inserita la previsione che la riunione possa svolgersi con mezzi di telecomunicazione;
- con riferimento alle modalità di convocazione e di tenuta del Consiglio di Amministrazione:  
i) verranno modificati i termini di convocazione con riduzione dei giorni da 5 a 3 e, nei casi di urgenza, da 3 giorni a 24 ore;  
ii) verrà eliminata la previsione che il Segretario e il Presidente debbano essere presenti fisicamente nello stesso luogo di tenuta della riunione.

Dal momento che come sopra indicato, ferme restando le altre modifiche proposte, la variazione della società che promuove la Cassa Salute da "Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A." a "Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A." all'interno dello Statuto è subordinata al perfezionamento della Fusione ISA-ISPRBM e al contestuale *rebranding* entro la data di efficacia della Fusione, si dà atto che, in caso di mancato perfezionamento della Fusione ISA-ISPRBM, lo statuto vigente a esito della Fusione manterrà il riferimento a Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. quale società che promuove la Cassa Salute.

Milano, 20 giugno 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Megaro

